

## REGOLAMENTO (CE) N. 1606/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 t di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che, ai fini della gestione di tale regime e per praticità amministrativa, è opportuno applicare, ove possibile, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1770/94<sup>(6)</sup>, prevede le modalità di applicazione di tale misura; che è opportuno stabilire la ripartizione dei prodotti che beneficiano di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo contraria disposizione del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 2 e da 4 a 16 del regolamento (CE) n. 2790/94.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 79.

<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 20. 7. 1994, pag. 1.